

**(dal sito [www.affidamentocondiviso.it](http://www.affidamentocondiviso.it))**

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO;** Sentenza del 30 giugno 2005; Terza Sezione; *Pres. Zupancic; Bove c. Italia.*

**Diritto di visita del genitore non affidatario - Inosservanza - Lesione di un valore fondamentale della persona umana - Diritto al rispetto della vita familiare - Violazione dell'art. 8 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.**

**1. - L'art. 8 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali** genera, in capo allo Stato, una obbligazione positiva inherente al rispetto della vita familiare, che implica il diritto di ogni genitore ad ottenere delle misure proprie per riconciliarsi con il suo bambino ed il dovere delle autorità nazionali di prendere dette misure (1).

**2. - Le autorità nazionali hanno l'obbligo di adottare tutte le misure positive che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di far rispettare le decisioni prese nell'interesse del minore, segnatamente per assicurare la regolarità degli incontri tra genitori e figli onde facilitarne il riavvicinamento.**

**3. - L'inosservanza del diritto di vista si concretizza in un attacco e lesione di valori fondamentali della persona umana, quale il rispetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione della Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (2).**

(1) Vedi: Sentenza Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n. 156, pp. 26-27, § 71; Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n. 226-A, p. 30, § 91; Olsson c. Svezia (n. 2) del 27 novembre 1992, serie A n. 250, pp. 35-36, § 90; Hokkanen c. Finlandia del 23 settembre 1994, serie A, n. 299-A, p. 20, § 55; Scozzari e Giunta c. Italia del 13 luglio 2000.

(2) Nella specie, la Corte rilevava che l'autorità italiana non aveva adottato tutte le misure che si potevano esigere da loro per far rispettare le decisioni prese dal Tribunale per i Minorenni, volte a garantire la ripresa dei contatti ed il riavvicinamento tra padre e figlia. In particolare, il ricorrente non vedeva la

propria figlia da più di tre anni, e l'inoperosità delle autorità competenti - che non avevano più elaborato un calendario di incontri - aveva costretto il padre ad usare senza tregua una serie di azioni giudiziarie che non avevano sortito l'effetto di fare rispettare i suoi diritti di genitore.

---

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), seduta in camera composta da:

B.M. Zupancic, presidente,

J. Hedigan,

L. Caflisch,

M. Tsatsa-Nikolovska,

V. Zagrebelsky,

E. Myjer,

D.T. Bjorgvisson, giudici,

e da V. Berger, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 novembre 2004 ed il 9 giugno 2005,

Emette la sentenza, adottata in questa ultima data:

#### ***PROCEDIMENTO***

1. All'inizio della causa si trova un'istanza (n. 30595/02) diretta contro la Repubblica italiana e che un cittadino di questo Stato, Sig. Luigi Bove (parte ricorrente), ha portato dinanzi alla Corte il primo agosto 2002 in virtù dell'art. 34 della Convenzione della salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente, che è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, è rappresentato da E. Tagle, avvocato di Napoli. Il Governo italiano è rappresentato dal suo funzionario, M.I.M. Braguglia e dai suoi coagenti successivi, rispettivamente MM. F. Crisafulli e N. Lettieri.

3. Il ricorrente adduce la violazione dell'articolo 8 così come del combinato disposto degli articoli 13 e 14 con l'articolo 8 della Convenzione e si lagna della decisione delle autorità italiane che gli hanno negato la custodia di sua figlia, così come della difficoltà riscontrata nell'esercizio del suo diritto di visita.

4. L'istanza è stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Al suo interno, la sezione incaricata di esaminare la questione (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita in conformità all'articolo 26 § 1 del regolamento.

5. Il primo novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del regolamento). La presente istanza è stata attribuita alla terza sezione così rimaneggiata (articolo 52 § 1).

6. In seguito alla decisione del 18 novembre 2004, la Corte ha dichiarato l'istanza parzialmente ammissibile.

7. Tanto il ricorrente quanto lo Stato hanno depositato delle osservazioni scritte nel merito della questione (articolo 59 § 1 del regolamento).

#### *IN FATTO*

8. Il ricorrente è nato nel 1965 e risiede a Napoli.

9. Dalla relazione del ricorrente con la Sig.ra V. nacque una figlia, C., il 19 gennaio 1995, riconosciuta alla nascita da entrambi i genitori. Dopo la fine della relazione, il ricorrente cercò di incontrare regolarmente sua figlia.

10. In seguito ai numerosi rifiuti della madre di permettere questi incontri, il ricorrente si rivolge, il 27 marzo 1996, al tribunale per i minori di Napoli al fine di ottenere la regolamentazione del suo diritto di visita.

11. Il 22 settembre 1996, il tribunale decise di affidare C. alla madre e fissò le modalità del diritto di visita del ricorrente, ossia due pomeriggi alla settimana ed una domenica su due. Il tribunale incaricò pure il servizio sociale di Chiaia di sorvegliare gli incontri tra il ricorrente e la madre della bambina al fine di risolvere la loro persistente situazione di conflitto.

12. A seguito delle decisioni del 23 luglio 1997, 19 gennaio 1998 e 26 aprile 1999, il tribunale estese il diritto di visita del ricorrente, permettendogli di accogliere sua figlia durante la notte per un week-end su due e durante le

vacanze, conformemente ad un parere favorevole degli psicologi e degli assistenti sociali.

13. Il 23 marzo 2000, in occasione di una riunione tra i genitori e la psicologa nominata dal tribunale, la madre di C. dichiarò che sua figlia non desiderava più incontrare suo nonno paterno e due amici di suo padre, poiché questi ultimi l'avevano molestata commettendo degli atti di natura sessuale.

14. Il 22 giugno 2000, il tribunale adottò una misura temporanea e urgente secondo la quale gli incontri tra il ricorrente e la figlia venivano limitati a due appuntamenti settimanali, dovevano aver luogo nei locali del servizio sociale ed in presenza di un assistente sociale. Il tribunale osservò che sussisteva un rischio per C. di essere l'oggetto di pressioni psicologiche da parte del padre e dei membri della sua famiglia, al fine di fargli ritirare le sue affermazioni.

15. Il 20 luglio 2002, su richiesta del ricorrente, il tribunale modificò la decisione del 22 giugno 2000 ed estese il diritto di visita a due pomeriggi alla settimana, sempre nei locali del servizio sociale ed in presenza di un assistente sociale. Ordinò pure delle misure istruttorie al fine di verificare se la bambina presentasse segni di trauma.

16. Il 2 ottobre 2000, il tribunale rigettò le domande del ricorrente di revocare le restrizioni del suo diritto di visita, poiché le istanze non si fondavano su fatti o motivi di diritto nuovi.

17. Successivamente, i tentativi del ricorrente di ottenere una riforma delle misure prese dal tribunale per i minori di Napoli si moltiplicarono.

18. Il 12 gennaio 2001, il pubblico ministero presso il tribunale domandò la trasmissione del fascicolo al procuratore della Repubblica per procedere ad alcune verifiche.

19. Il 22 gennaio 2001, il tribunale ridusse il diritto di visita del ricorrente ad un pomeriggio a settimana secondo delle condizioni protette e pronunciò l'interdizione assoluta da contatti telefonici tra C. ed i suoi nonni paterni.

20. Il 2 aprile 2001, il giudice delle indagini preliminari del tribunale penale di Roma pronunciò l'archiviazione della procedura promossa contro i due amici del ricorrente.

21. Successivamente all'archiviazione della procedura penale, il ricorrente presentò diverse istanze al tribunale, domandando la soppressione dell'autorità genitoriale concessa alla madre di C. e la custodia di sua figlia o la possibilità di incontrare liberamente la sua bambina.

22. Il 6 settembre ed il 6 dicembre 2001, il procuratore della Repubblica presso il tribunale presentò le sue requisitorie secondo le quali rifiutava al ricorrente la custodia della figlia, ma richiedeva la ripresa degli incontri liberi tra il ricorrente e C. in assenza di tutte le altre persone, come erano stati previsti prima dell'inchiesta penale.

23. Il 28 dicembre 2001, il tribunale rigettò l'istanza di decadenza dalla potestà parentale della madre e decise di proseguire gli incontri protetti due pomeriggi a settimana, poiché ritenne che i pretesi abusi subiti dalla bambina avevano avuto luogo nel domicilio del ricorrente. Ordinò anche la trasmissione del fascicolo al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli al fine di accertare una eventuale responsabilità penale del nonno paterno di C.

24. Il 9 maggio 2002, il ricorrente propose appello contro la decisione del tribunale del 28 dicembre 2001.

25. Durante il mese di settembre 2002 ebbe luogo l'ultimo incontro tra il ricorrente e sua figlia, sempre alle condizioni protette e in presenza della madre.

26. Il 2 gennaio 2003, il nonno paterno di C. morì.

27. Secondo una decisione del 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 3 marzo 2003, la Corte di appello dei Napoli decise che la custodia di C. veniva affidata alla madre e fissò una ripresa graduale dei contatti tra il ricorrente e sua figlia, una volta a settimana, all'interno di una struttura protetta, in presenza di una psicologa ed eventualmente della madre.

28. Il 3 luglio 2003, la minore non aveva ancora ripreso i contatti con il ricorrente per il fatto che opponeva un netto rifiuto ad incontrare la psicologa nei locali del servizio sociale, condizione necessaria per la ripresa degli incontri con suo padre.

29. Il 23 luglio 2003, il ricorrente presentò un nuovo ricorso al tribunale al fine di ottenere la decadenza della potestà parentale della madre di C. e la custodia di sua figlia.

30. Il 30 luglio 2003, un'udienza davanti al tribunale fu rinviata a causa dell'assenza della madre della minore.

31. L'11 settembre 2003, una nuova udienza ebbe luogo davanti al tribunale, ma la madre di C. non si presentò. I giudici decisero di rinviare la causa ad un'ulteriore data, al fine di convocare e sentire il perito incaricato dal tribunale.

32. Il 31 marzo 2004, il tribunale rigettò il ricorso del ricorrente del 23 luglio 2003. Emise la decisione malgrado l'assenza della madre della minore all'udienza e malgrado il parere favorevole del pubblico ministero all'accoglimento dell'istanza tenuto conto della necessità di rinnovare i legami tra il padre e la figlia.

33. Il 29 giugno 2004 ebbe luogo un'udienza davanti la corte di appello in seguito al ricorso depositato dal ricorrente contro la decisione del tribunale. I giudici domandarono alla madre della minore di fare il necessario al fine di facilitare un riavvicinamento tra il ricorrente e sua figlia. La corte d'appello decise quindi di rinviare l'udienza al 27 ottobre 2004 al fine di sentire la psicologa nominata dal tribunale per i minori di Napoli.

34. All'udienza tenuta davanti la corte di appello il primo dicembre 2004, la psicologa indicò alla corte che non aveva mai ripreso contatto con la minore, poiché questa aveva manifestato un netto rifiuto ad incontrarla. La madre di C. confermò la posizione di sua figlia ed aggiunse che non aveva voluto contraddirla nel non voler incontrare suo padre, consigliata in questo senso dalla psicologa.

35. Successivamente a questa udienza e dopo aver sentito le diverse parti, la corte di appello ordinò un estremo sostegno psicologico al fine di organizzare gli incontri padre-figlia, incaricando la stessa psicologa di sviluppare una strategia per la ripresa progressiva dei rapporti tra loro, nell'interesse della minore, avendo allora dieci anni. La corte di appello riconobbe dunque la figura paterna e la sua presenza concreta come indispensabile per il completo sviluppo fisico e psichico della bambina.

36. Malgrado questa decisione, il ricorrente non ebbe l'occasione di vedere sua figlia, avendo quest'ultima rifiutato gli incontri.

37. Il 6 aprile 2005, un'udienza davanti la corte d'appello fu programmata al fine di permettere alla psicologa di depositare la sua perizia, ma l'esito di questa udienza non è conosciuto.

## *IN DIRITTO*

### I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

38. Il ricorrente si lagna della decisione del tribunale per i minori di Napoli che gli ha negato la custodia della figlia e della difficoltà incontrata nell'esercizio del suo diritto di visita. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, che così recita:

"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (... familiare (...).

2. Non ci può essere ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza è prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione delle reati penali, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri."

#### A. Argomenti delle parti

##### 1. Il ricorrente

39. Il ricorrente rileva che i giudici del tribunale per i minori di Napoli hanno limitato il suo diritto di visita in maniera tale che si tratta di una ingerenza nel diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Egli sottolinea che, in seguito alla decisione del 22 giugno 2000, il tribunale non è mai intervenuto per fare rispettare gli incontri protetti previsti. Il ricorrente constata che, nella decisione del 22 gennaio 2001, il suo diritto di visita fu ridotto ad un pomeriggio a settimana in luogo di due incontri settimanali inizialmente stabiliti nella decisione del 22 giugno 2000. Successivamente, il 28 dicembre 2001, il tribunale autorizzò due nuovi appuntamenti sorvegliati a settimana, il mercoledì e la domenica, ma nei fatti, questi incontri furono difficilmente realizzabili, tenuto conto dell'impossibilità di trovare una struttura e del personale pronto ad accogliere il ricorrente e sua figlia la domenica. Il ricorrente aggiunge che le modalità eccessivamente restrittive del diritto di visita hanno avuto come conseguenza di distruggere il legame affettivo molto forte che esisteva tra sua figlia e lui.

40. Il ricorrente constata che gli incontri con sua figlia rimangono rari, che le autorità non hanno prolungato il calendario di questi incontri e non sono in alcun modo intervenute per farne assicurare il rispetto. Insiste sul fatto che i

giudici napoletani si sono disinteressati della gestione della sua delicata situazione familiare.

41. Il ricorrente conclude che la separazione forzata da sua figlia, che dura ora da più di cinque anni, ha determinato la perdita di confidenza e di complicità tra loro, causando una grave alterazione dell'immagine paterna per la minore.

## 2. Lo Stato

42. Lo Stato ritiene che le modalità del diritto di visita, inizialmente fissate dal tribunale per i minori di Napoli il 22 ottobre 1996, sono state modificate il 22 giugno 2000 nell'interesse della minore e non per privare il padre del suo diritto di vedere sua figlia. Successivamente, il diritto di visita è stato progressivamente esteso nel mese di dicembre 2001. Secondo lo Stato, la limitazione di questo diritto di visita, chiaramente espressa dal tribunale, sembra essere stata una conseguenza logica delle gravi denunce penali confidate dalla minore alla madre ed alla sua istitutrice. Lo Stato è dell'avviso che questa restrizione è stata imposta a titolo di precauzione dopo una valutazione di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo.

43. Lo Stato constata che il diritto del ricorrente di vegliare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita della sua bambina non è mai stato negato dall'autorità giudiziaria e non ci sono state che delle limitazioni imposte per un periodo limitato ad un anno e mezzo. Sottolinea le relazioni tese tra il ricorrente e la sua ex-compagna e le difficoltà per la bambina di intrattenere dei rapporti con suo padre, sicché l'intervento dell'autorità giudiziaria è stato necessario per regolamentare il diritto di visita. Lo Stato si pronuncia per l'assenza di interventi arbitrari dell'autorità pubblica.

## B. Valutazioni della Corte

44. La Corte ricorda che l'articolo 8 della Convenzione tende essenzialmente a premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici; genera un sovrappiù di obbligazioni positive inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In un caso come in un altro, bisogna avere riguardo al giusto equilibrio a contemperare gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo insieme; lo stesso, nelle due ipotesi, lo Stato gode di un certo margine di valutazione (Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, serie A n. 290, p. 19, § 49).

45. Trattandosi del dovere per lo Stato di stabilire delle misure positive, la Corte non ha cessato di dire che l'articolo 8 implica il diritto di un genitore a delle misure proprie per riconciliarsi con il suo bambino ed il dovere delle autorità nazionali di prenderle (vedi, per esempio, le sentenze Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n. 156, pp. 26-27, § 71, Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n. 226-A, p. 30, § 91, Olsson c. Svezia (n. 2) del 27 novembre 1992, serie A n. 250, pp. 35-36, §90, e Hokkanen c. Finlandia del 23 settembre 1994, serie A, n. 299-A, p. 20, § 55).

46. Tuttavia, il dovere delle autorità nazionali di prendere delle misure per questo effetto non è assoluto, poiché succede che la riunione di un genitore ai suoi bambini vivendo dopo un certo tempo con l'altro genitore non può avere luogo immediatamente e richiede dei preparativi. La natura e la durata di questi dipendono dalle circostanze del caso di specie, ma la comprensione e la cooperazione dell'insieme delle persone interessate costituisce sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di facilitare simile collaborazione, un dovere per loro di ricorrere alla coercizione in materia non dovrebbe essere limitato: bisogna tener conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di queste stesse persone, e segnatamente degli interessi superiori del bambino e dei diritti che gli riconosce l'articolo 8 della Convenzione. Nell'ipotesi in cui i contatti con i genitori rischiano di minacciare questi interessi o di attentare a questi diritti, incombe sulle autorità nazionali di vegliare su un giusto equilibrio tra loro (Hokkanen citato, p. 22, § 58, e Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96. § 94, CEDH 2000 I).

47. La Corte rileva che il punto decisivo nella specie consiste dunque nel sapere se le autorità nazionali hanno preso tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro al fine di far rispettare le decisioni prese dal tribunale per i minori di Napoli.

48. La Corte nota che in seguito alla decisione del 22 giugno 2000, il tribunale per i minori di Napoli non è intervenuto al fine di mettere in opera gli incontri protetti previsti. Il 22 gennaio 2001, il diritto di visita fu ridotto ad un pomeriggio a settimana, poi aumentato a due incontri sorvegliati settimanali, il mercoledì e la domenica, a partire dal 28 dicembre 2001. Il ricorrente indica che, nei fatti, questi incontri sono stati difficili da organizzare tenuto conto dell'impossibilità di trovare una struttura e del personale pronto ad accoglierlo con sua figlia la domenica.

49. La Corte constata che, malgrado l'archiviazione della processo penale instaurato contro i due amici del ricorrente ed il decesso, sopravvenuto il 2 gennaio 2003, del nonno paterno di C., sospettato di aver commesso degli atti di natura sessuale sulla minore, la ripresa dei contatti tra il ricorrente e sua figlia non ebbe luogo. Il 30 gennaio 2003, la corte di appello di Napoli autorizzò una ripresa graduale dei contatti tra il ricorrente e sua figlia presso una struttura protetta, ma questa decisione non fu eseguita. Il 3 luglio 2003, la minore non aveva ancora ripreso i contatti con il ricorrente, in quanto opponeva un netto rifiuto ad incontrare suo padre e la psicologa nei locali del servizio sociale. Il 23 luglio 2003, il ricorrente presentò un nuovo ricorso presso il tribunale per i minori di Napoli al fine di ottenere la custodia di sua figlia. Una prima udienza fissata il 30 luglio 2003 fu rinviata a causa dell'assenza della madre della minore, e l'udienza prevista per l' 11 settembre 2003 fu pure rinviata per la stessa ragione. Dopo l'udienza del 31 marzo 2004 e malgrado una nuova assenza della madre, il tribunale per i minori di Napoli rigettò il ricorso del ricorrente del 23 luglio 2003. Sull'appello del ricorrente, la corte di appello di Napoli rinviò l'udienza fissata per il 29 luglio 2004 al 27 ottobre 2004 al fine di sentire la psicologa. Infine, malgrado il mandato dato ad una psicologa dopo l'udienza del primo dicembre 2004 di sviluppare, nell'interesse della minore, una strategia per una ripresa progressiva dei rapporti padre-figlia, il ricorrente non ha ancora potuto rivedere C.

50. La Corte rileva che a tutt'oggi, il ricorrente non ha più visto sua figlia dal settembre 2002 e che le autorità non hanno più fissato un calendario di incontri. Le difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle visite derivano alcune, da una parte, a causa dell'animosità tra la madre di C. ed il ricorrente così come da reticenze della minore ad incontrare suo padre. La Corte non saprà pertanto ammettere che si imputa al ricorrente la responsabilità dell'impossibilità delle decisioni o misure pertinenti ad instaurare dei contatti effettivi. La Corte constata che lo Stato non si è pronunciato sulla questione di sapere quale è stata l'assistenza offerta dalle autorità interne per assicurare la regolarità degli incontri tra il ricorrente e sua figlia secondo le modalità protette. Nota infine che, malgrado le numerose istanze depositate presso il tribunale per i minori di Napoli ed i ricorsi introdotti presso la corte di appello di Napoli dal ricorrente, la situazione si è deteriorata al punto che le relazioni tra lui e sua figlia sono cessate del tutto.

51. Tenuto conto degli interessi in gioco, quello che precede non permette di dire che le autorità competenti hanno consentito degli sforzi ragionevoli per facilitare il riavvicinamento. Al contrario, la loro inoperosità ha costretto il

ricorrente ad usare senza tregua alcuna una serie di ricorsi lunghi e finalmente inefficaci al fine di far rispettare i suoi diritti.

52. La Corte conclude pertanto che, nonostante il margine di valutazione di cui godono le autorità competenti, l'inoservanza del diritto di visita del ricorrente a partire da settembre 2002 si concretizza nell'attacco al suo diritto al rispetto della sua famiglia garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

53. Di conseguenza, ci fu violazione dell'articolo 8 della convenzione riguardante questa parte del gravame.

54. Per ciò che concerne la seconda parte del gravame, ossia il rifiuto delle autorità italiane di concedere al ricorrente la custodia di sua figlia, la Corte è dell'avviso che le decisioni delle autorità nazionali sono state prese nell'interesse della bambina e poggiano su motivi pertinenti. Le autorità interne non hanno oltrepassato il loro margine di valutazione nel rifiutare al ricorrente la custodia di sua figlia.

## II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA CONVENZIONE COMBINATI CON L'ARTICOLO 8

56. Il ricorrente denuncia anche il fatto che le strade dei ricorsi per far rispettare il suo diritto di visita non possiedono l'effettività richiesta e si lamenta di un trattamento discriminatorio del suo diritto al rispetto della sua vita familiare. Egli invoca gli articoli 13 e 14 della Convenzione combinati con l'articolo 8. Questi articoli si leggono come segue:

### Articolo 13

“Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti dalla Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo davanti un'istanza nazionale, allo stesso modo che la violazione sarebbe stata commessa da persone che agivano nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

### Articolo 14

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione alcuna, fondata segnatamente sul sesso, la

razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o altre situazioni.”

57. Eppure, alla luce delle considerazioni relative al gravame tratto dall'articolo 8 (paragrafo 52), la Corte stima che non c'è spazio per esaminare la causa rispetto agli articoli 13 e 14, alcune questioni differenti non si pongono nella specie dal punto di vista di queste disposizioni.

### III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

58. Al termine dell'articolo 14 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che non ci fu violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contrattuale non permette di cancellare che in modo imperfetto le conseguenze di questa violazione, la Corte riconosce alla parte lesa, se del caso, una riparazione equa”.

#### A. Danno

59. Il ricorrente reclama il risarcimento di un pregiudizio morale del fatto della lunga separazione da sua figlia e della lunghezza della procedura interna e la cifra è di Euro 200.000 (EUR).

60. Lo Stato contesta queste pretese.

61. La Corte considera che la constata violazione della Convenzione costituisce in sé una soddisfazione equa sufficiente e non assegna alcun importo a titolo di pregiudizio morale.

#### B. Costi e Spese

62. Il ricorrente domanda Euro 18.914,64 per i costi e le spese della procedura interna ed Euro 22.023,56 per i costi e le spese della procedura davanti la Corte producendo una nota dell'onorario.

63. Lo stato reputa che gli importi reclamati sono troppo elevati e non corrispondono ai parametri normali in vigore in Italia.

64. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'assegnazione dei costi e delle spese esposti da un ricorrente non può intervenire che nella misura dove si trovano stabiliti loro realtà, loro necessità ed il carattere ragionevole delle

loro tasse (vedi, tra molte altre, Belziuk c. Polonia, sentenza del 25.3.1998, Raccolta 1998-II, p. 573, § 49 e Craxi c. Italia, n. 34896/97, § 115, 5 dicembre 2002).

65. Nella specie, il ricorrente è senza dubbio incorso in spese per introdurre e difendere la sua istanza a Strasburgo. Tuttavia, tenuto conto della natura della causa, la Corte ritiene che l'importo reclamato dall'interessato è eccessivo, tenuto conto degli elementi in suo possesso e della giurisprudenza in materia, la Corte reputa ragionevole la somma di Euro 3.000 tra costi compresi e la concede al ricorrente.

#### C. Interessi moratori

66. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso degli interessi dell'agevolazione del prezzo marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

#### PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. Dice, per sei voci contro una, che ci fu violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
2. Dice, all'unanimità, che non c'è spazio per esaminare la causa rispetto agli articoli 13 e 14 della Convenzione;
3. Dice, all'unanimità,
  - a) che lo Stato difensore deve versare al ricorrente, nei tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, Euro 3.000 ,00 per costi e spese;
  - b) che a partire dalla scadenza dedotta del termine e fino al versamento, questo importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della agevolazione del prezzo marginale della banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
4. Rigetta, all'unanimità, la domanda di risarcimento equo per il surplus.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 30 giugno 2005, in applicazione dell'articolo 77, § 2 e 3 del regolamento.

Vincent Berger Bostjian M. Zupancic

Cancelliere

Presidente

Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione dissentiente del Sig. Myjer.

B.M.Z.

V.B.

#### OPINIONE DISENZIENTE DEL GIUDICE MYJER

(Traduzione)

1. I miei colleghi si sono pronunciati nella specie per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Io mostro il mio dissenso contro questa decisione per le seguenti ragioni.

2. Certo, la Corte non ha cessato di dire che l'articolo 8 implica il diritto di un genitore di ottenere delle misure proprie per riconciliarsi con il suo bambino ed il dovere per le autorità nazionali di prenderle. I paragrafi da 44 a 46 contengono dei riferimenti alla giurisprudenza pertinente.

3. Bisogna notare tuttavia che la Corte afferma anche nella sua giurisprudenza: "Senza dubbio, l'esame di ciò che serve al meglio l'interesse del bambino è sempre di un'importanza cruciale in tutte le cause di questo tipo. Bisogna tenere presente che le autorità nazionali beneficiano dei rapporti diretti con tutti gli interessati. La Corte non ha dunque affatto il compito di sostituirsi alle autorità interne per regolamentare le questioni della custodia e della visita, ma le tocca valutare dal punto di vista della Convenzione le decisioni che hanno reso nell'esercizio dei loro poteri di valutazione" (Sahin c. Inghilterra, n. 30943/96. § 64, CEDH 2003-VIII).

4. Risultano dei fatti della presente fattispecie che hanno fatto sorgere delle difficoltà dopo gli abusi sessuali ai quali il nonno della bambina (il padre del ricorrente) e due amici del padre che furono svelati nel 2000. Pertanto, il padre ha potuto esercitare un diritto di visita per ciò che concerne la sua bambina fino al settembre 2002, sebbene mediante condizioni particolari ed in presenza della madre. Il 30 gennaio 2003, la corte di appello di Napoli decise che l'interessato esercitasse il suo diritto di visita all'interno di una struttura protetta ed in presenza di una psicologa e della madre. Risultò in seguito che la

figlia (di otto anni all'epoca) rifiutava di vedere la psicologa mentre era la condizione preliminare agli incontri con il padre. Il tribunale interno tentò a più riprese di fissare un'udienza dove sarebbero state esaminare le questioni sollevate dal padre. La madre non si presentò. In appello, i giudici invitaron nel giugno 2004 la madre della bambina a facilitare l'esercizio del diritto di visita da parte del padre. Essi sentirono allora la psicologa, che precisò sembra che in effetti la bambina rifiutava di incontrare la psicologa. Questo confermò la madre, la quale aggiunse che la psicologa le aveva consigliato di non cercare di costringere la bambina a vedere suo padre. La Corte di appello ordinò allora alla psicologa di prevedere una strategia per una ripresa delle visite del padre a sua figlia. La psicologa doveva consegnare la sua relazione di esperta il 6 aprile 2005.

5. Come sostenere un caso di questo genere, è una causa triste. Ma a mio avviso emergono chiaramente dei fatti che le autorità nazionali sono dell'avviso che bisogna permettere al padre di esercitare il suo diritto di visita, sebbene secondo delle modalità particolari. Non ci si può affidare a delle congetture quanto ai motivi che inducono la bambina a rifiutare di incontrare la psicologa. Ma avendo lasciato che la bambina opponesse un rifiuto e che – tenuto conto anche degli abusi sessuali ai quali suo nonno e due amici di suo padre si sono concessi su lei – le giurisdizioni nazionali hanno ritenuto che il padre non poteva esercitare il suo diritto di visita se non secondo delle modalità particolari, la nostra Corte può veramente rimproverare alle autorità nazionali di non essersi abbastanza adoperate di mettere a posto o ripristinare questo diritto di visita? Quando un genitore ostacola all'altro il godimento del suo diritto di visita e della compagnia del bambino, le autorità nazionali possono essere tenute a prendere delle misure giuridiche contro questo genitore. Ma quando è lo stesso bambino che rifiuta di cooperare, che cosa bisogna fare? La soluzione che le autorità nazionali hanno scelto va da sé: domandare ad una psicologa di sviluppare una strategia per la ripresa delle visite del padre.

6. A mio avviso, avuto riguardo al ruolo sussidiario che le conferisce l'articolo 19 della Convenzione, nelle cause di questo genere la Corte non deve intervenire se può indicare con sufficiente precisione in cosa le giurisdizioni nazionali sono manifestamente venute meno ai loro doveri positivi derivanti dalla Convenzione. Secondo me, nessun rimprovero di questo genere può essere rivolto ai tribunali interni.